Il nuovo Regime Sanzionatorio previsto dal GDPR

a cura del Centro Studi CNAI

L'art. 83 del Regolamento Ue/2016/679 definisce le ***"Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie"*** in relazione alle violazioni dello stesso Regolamento.

Le sanzioni sono previste in modo da stabilire una cifra massima che il Garante può applicare e, ove si tratti di impresa, un metodo di quantificazione alternativo, da applicarsi ove il quantum in tal modo determinato sia superiore al massimo della sanzione applicabile. La quantificazione consiste nel calcolo di una percentuale del fatturato mondiale annuo dell'esercizio precedente.

In particolari vengono previste le seguenti sanzioni:

Sanzione fino a € 10.000.000 o, per le imprese, **fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente**, se superiore per il caso di violazione delle seguenti disposizioni:

a) la natura, la gravità e la durata della violazione tenendo in considerazione la natura, l'oggetto o a finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito;

b) il carattere doloso o colposo della violazione;

c) le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati;

d) il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto;

e) eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento;

f) il grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi;

g) le categorie di dati personali interessate dalla violazione;

h) la maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione;

j) l'adesione ai codici di condotta, o ai meccanismi di certificazione;

k) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.

Sanzione fino a € 20.000.000 o, per le imprese, **fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente**, se superiore per il caso di violazione delle seguenti disposizioni:

a) i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso;

b) i diritti degli interessati;

c) i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale;

d) qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate;

e) l'inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo o il negato accesso.